



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 720 AA

del 04/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/10/2021 – 30/09/2026.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;
- con Decreto del Presidente n. 2 del 15/01/2018 è stata individuata la sottoscritta Responsabile delle Aree Affari generali, Tecnica ed Economico/finanziaria;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 11/10/2016 con la quale si provvedeva ad affidare alla ditta Nord Broker Srl, con sede in Via Alabarde n. 1,a Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA: 03592180172, il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di broker dell'ente per la durata di anni 5, a decorrere dal 01/10/2016 fino al 30/09/2021;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area

delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

- questo Ente non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;

- l'affidamento del servizio in oggetto a figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi ... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

- il broker è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità del singolo Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale e ancor più economico, a tutela degli interessi dell'Ente, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per l'Ente in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa

giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per l'ente, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO della disponibilità della Società Nord Broker s.r.l. a confermare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo alle stesse condizioni in essere, come da comunicazione acclarata al Prot. n. 2378 del 08/10/2021 unitamente al disciplinare di incarico, depositati agli atti;

TENUTO CONTO dell'esperienza professionale maturata nella gestione molti Enti situati nelle province di Brescia, Bergamo da parte di Nord Broker Srl, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio è stato assolto con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dal broker ha portato risultati positivi;

DATO ATTO che:

- come previsto dalle Linee Guida n. 4 - si è proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC (Prot. NAIL_29705086 con scadenza validità 17/02/2022) senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli o sussistenza di irregolarità contributive;
- la Ditta suddetta ha corredato il preventivo con autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di sussistenza dei requisiti di idoneità professionale richiesti dall'Amministrazione, acclarata al prot. n. 2521 del 20/10/2021, depositata agli atti;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici si provvederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC è Z4A336732D;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di affidare, ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lettera a), convertito in Legge 120/2020 alla Società Nord Broker Srl con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Alabarde n. 1 (C.F. e P.IVA 02538210986), l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2026, sulla base del disciplinare d'incarico acclarato al protocollo dell'ente n. 2378 del 08/10/2021, che si approva contestualmente alla presente determinazione, depositato agli atti;
2. di dare atto che il RUP nella persona del Responsabile dell'Area Affari Generali, Avv. Carmen Modafferi, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
3. di dare altresì atto che il servizio non comporta, per l'ente, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di gara" del sito istituzionale;
5. di precisare che:
 - avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5

- articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,
04/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Capo di Ponte, li 04/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI